

CITTA' DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Sede: Piazza Libert , 2 - tel (0384) 6751 -COD. FISCALE 83001450184 - P.IVA 00453660185 - CAP 27038

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 26 del 25/07/2016

Seduta Pubblica

Oggetto: RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA COMUNALE: ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016".

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di Luglio alle ore 12:00 in Robbio nella Sala Consigliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si   riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di prima convocazione. Fatto l'appello risultano presenti 11 ed assenti 2 consiglieri come dal seguente elenco:

All'appello risultano:

FRANCESE ROBERTO	Presidente	Presente
CESA STEFANIA	Consigliere	Presente
FERRARA MARCO	Consigliere	Presente
ROSSINI GREGORIO	Consigliere	Presente
CANELLA KATIA	Consigliere	Presente
ROGNONE LAURA	Consigliere	Presente
QUAGLIO ENRICO	Consigliere	Presente
BALDI SIMONA	Consigliere	Presente
CAPRITTI ERMANNO GIOVANNI	Consigliere	Presente
BAIOCCATO CATERINA	Consigliere	Presente
MESSINA ARIANNA	Consigliere	Assente
FERRARI PIERO	Consigliere	Presente
NATALE ANGELA GIOVANNA	Consigliere	Assente

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. NATALE ANGELA MARIA.

Il presidente, constatata la legalit  dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **Rettifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016 avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale: aliquote e tariffe per l'anno 2016”.**

IL SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marinoni che illustra quanto segue:

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016, avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale : Aliquote e tariffe per l'anno 2016”, che era stata a suo tempo pubblicata nel sito del MEF;

PRESO ATTO della segnalazione verbale effettuata dal Funzionario del Ministero dell'Economie e delle Finanze di errata determinazione dell'aliquota IMU relativa alla “fattispecie del comodato ai parenti in linea retta di 1° grado con contratto registrato”, in quanto vi deve essere una unica aliquote di riferimento sia per il comodato registrato che per le altre fattispecie;

CONSIDERATO che la deliberazione di cui sopra va rettificata per ricondurla ai corretti dettami del sistema normativo;

RITENUTO di confermare i contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016 qui riportati con le opportune e necessarie rettifiche:

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di **IMU**

- . è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- . è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati;
- . è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- . è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;

- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO opportuno per dare continuità nelle decisioni in precedenza adottate da parte del Comune, mantenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista nel 2015 anche a favore dei soggetti che non rispettino tutte le condizioni dettate dalla nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO in tal senso che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 715 L. 147/2013, l'IMU risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento dell'imposta versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione contraria a livello normativo – la TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;

VISTO il regolamento IMU per l'anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016;

VISTI in particolare gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 del Regolamento Imu per l'anno 2016 che disciplinano le esenzioni d'imposta per espressa previsione normativa;

VISTI in particolare gli artt. 14, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Imu per l'anno 2016 che disciplinano le possibili agevolazioni e riduzioni d'imposta;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, riconfermando le aliquote previgenti, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare	5 per mille
Aliquota per le aree edificabili, terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, terreni incolti, altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,2 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI CONFERMARE le seguenti riduzioni d'imposta:

50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2016;

50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico, come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2016;

50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall'art. 17 Regolamento Imu 2016;

DI CONFERMARE i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, che qui si riportano:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili "libere" con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

Aree gravate da servitù

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

Aree che presentano particolare configurazione

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

Aree con fasce di rispetto

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016 ;

RITENUTO necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016 e della copertura percentuale per ogni servizio, come da seguente Piano Finanziario TASI sintetizzato e allegato alla presente deliberazione alla lettera A

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI	% COPERTURA CHIESTA ALL'UTENZA	NEL PIANO FINANZIARIO
Illuminazione pubblica	154.000,00	% 30,438	46.875,00
Cura del verde pubblico	48.300,00	% 30,438	14.702,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	56.500,00	% 30,438	17.198,00
Servizi di polizia locale	217.700,00	% 30,438	66.264,00
Servizio di protezione civile	8.400,00	% 30,438	2.557,00
Anagrafe	75.620,00	% 30,438	23.018,00
Assistenza e servizi alla persona	218.100,00	% 30,438	66.386,00
Totale	778.620,00	% 30,438	237.000,00

CONSIDERATO che non si intende deliberare le riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI per l'anno 2016;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, riconfermando le aliquote previgenti, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusione
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	1 per mille
Aliquota per immobili merce (esenti Imu art. 1 commi 1-2 D.L. 102/2013)	2,5 per mille

DI DARE ATTO del rispetto del vincolo di cui all'art. 1 co. 677 Legge 147/2013, così come dimostrato dalla tabella seguente:

	IMU	TASI	TOTALE
Aliquota abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)	esenti	esenti	0 per mille
Aliquota abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)	4 per mille	2 per mille	6 per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	5 per mille	2,5 per mille	7,5 per mille
Immobili merce (esenti Imu art. 1 co. 1-2 D.L. 102/2013)	esenti	2,5 per mille	2,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 5 D.L. 201/2011 e s.m.e.i.	esenti	1 per mille	1 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	Esenti	Esenti	0 per mille
Altri terreni agricoli e incolti	9,2 per mille	Esenti	9,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili Cat. D e aree edificabili	9,2 per mille	1,4 per mille	10,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014-2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo in relazione ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, allegato alla presente deliberazione nella sua interezza alla lettera B, e di seguito così sintetizzato:

PIANO FINANZIARIO TARI 2016	BUDGET €	FISSO/VARIABILE
CSL Costi di lavaggio e spazzamento strade	131.000,00	F
CRT Costi di raccolta e trasporto RSU	110.144,26	V
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU	88.390,50	V
AC altri costi	84.074,00	F
CRD Costi di raccolta differenziata	110.387,08	V
CTR Costi trattamento e riciccolo	80.068,62	V
CARC Costi amministrativi di accertamento e riscossione	8.778,00	F
CGG Costi generali di gestione	37.912,70	F
CCD Costi comuni diversi	25.358,79	F
CK Amm ammortamento	39.886,05	F
ACC Accantonamento		
R Remunerazione del capitale		
l _{pn} Inflazione programmata		
X _n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n		
TF Totale costi fissi (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	327.009,54	F
TV Totale costi variabili (CRT+CTS+CRD+CTR)	388.990,46	V
TOTALE COSTI	716.000,00	

RICHIAMATA la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, che stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, **essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate**» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa, in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTO il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016 e in particolare gli artt. da 13 a 21, disciplinanti i casi di esclusione, esenzione, agevolazione e riduzione del tributo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARI

2016, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che **i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;**

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU e TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1' rata	31 maggio
	2' rata	31 luglio
	3' rata	30 settembre
	4' rata	30 novembre

Interventi:

Il Consigliere di minoranza dott.ssa Baiocco chiede di prendere visione della nota di rettifica trasmessa dal Ministero.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marinoni risponde che è avvenuta telefonicamente senza comunicazioni scritte.

Ultimati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 2 (Baiocco – Ferrari)
Astenuiti: nessuno

DELIBERA

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) DI RETTIFICARE le aliquote ai fini **dell'Imposta municipale propria**, con efficacia dal 1° gennaio 2016, come segue:

ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare	5 per mille
Aliquota per le aree edificabili, terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, terreni incolti, altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,2 per mille

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica = importo di € 200,00;

RIDUZIONI D'IMPOSTA:

50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2016;

50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico, come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2016;

50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall'art. 17 Regolamento Imu 2016;

VALORI MEDI AREE EDIFICABILI in euro al metro quadro, riconfermando i valori stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, qui di seguito riportati:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili "libere" con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

Aree gravate da servitù

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

Aree che presentano particolare configurazione

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

Aree con fasce di rispetto

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

2) DI RETTIFICARE le aliquote, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili, con efficacia dal 1° gennaio 2016, come segue

LE ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Aliquota per abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusione
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, senza registrazione del contratto e nei limiti previsti a livello regolamentare	2,5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	2,5 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	1 per mille
Aliquota per immobili merce (esenti Imu art. 1 commi 1-2 D.L. 102/2013)	2,5 per mille

RIDUZIONI = non si applicano le riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI per l'anno 2016;

3) **DI CONFERMARE** il Piano Finanziario TASI di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) **DI CONFERMARE**, ai fini **del Tributo sui Rifiuti**, con efficacia dal 1° gennaio 2016, il Piano Finanziario, le tariffe, LE agevolazioni e riduzioni ai fini Tari per utenze domestiche e non domestiche, la tariffa giornaliera di smaltimento, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che la copertura delle riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16 e 19 del Regolamento del Tributo sui Rifiuti per l'anno 2016 è garantita attraverso la ripartizione dell'onere sulla generalità dei contribuenti;

5) **DI CONFERMARE**, altresì, le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU e TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1' rata	31 maggio
	2' rata	31 luglio
	3' rata	30 settembre
	4' rata	30 novembre

6) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

7) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

8) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e dal comma 688, art. 1 della L. 147/2013 entro il 28 ottobre 2016.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 11
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 2 (Baiocco - Ferrari)
Astenuiti: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 18/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. ANNALISA MARINONI

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 18/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. ANNALISA MARINONI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DOTT. FRANCESE ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to dott. NATALE ANGELA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Ufficiale on line del Comune di Robbio, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione.

Robbio, lì 01.08.2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Robbio, lì, 01.08.2016

Il Segretario Comunale
DOTT. ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio lì 12.08.2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE